

# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 13,15, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Via F. Garcia Lorca si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sottosegnati assessori

<b>n</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>AVV. ANTONIO TINTO</b>	<b>P</b>	
<b>2</b>	<b>IOVINELLI AMEDEO</b>		<b>A</b>
<b>3</b>	<b>SERRA GENNARO</b>	<b>P</b>	
<b>4</b>	<b>AVERSANO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	
<b>5</b>	<b>PASCALE FRANCESCO</b>	<b>P</b>	

**Presiede : Avv. Antonio Tinto**

**Redige il verbale : dott.Marco Verdicchio - SEGRETARIO COMUNALE**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - invita i presenti a deliberare sul seguente argomento

**n. 16 del 5.2.2016**

**Oggetto**

**ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO. DISPOSIZIONI**

**la GIUNTA COMUNALE**

**VISTI:**

- la allegata proposta di deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di dare seguito a quanto proposto;

**CON** votazione unanime espressa nelle forme di legge

**DELIBERA:**

**di APPROVARE** la allegata proposta deliberativa in oggetto.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

**la GIUNTA COMUNALE**

**CON** votazione unanime espressa nelle forme di legge

**DELIBERA:**

**di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



# COMUNE di SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

## **OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO. DISPOSIZIONI. II SEGRETARIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATO** l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: **Articolo 163** Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del

fondo pluriennale vincolato.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

**CONSTATATO** che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dell'1.9.2015 ha approvato il bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferiti al triennio 2015-2017;
- il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2015/2017;
- con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/00);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**EVIDENZIATO** che secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011 "Piano dei conti integrato", "... al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...”;

**ATTESO:**

- che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello;
- ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello;

**CONSTATATO** che a decorrere dall'anno 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali risulta inserito il fondo pluriennale vincolato, in entrata determinato, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, mentre in spesa per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa, determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;

**CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

**RILEVATO** tra i principi contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è contenuto il n. 16 ed ovvero quello della competenza finanziaria **cd. potenziata, secondo** il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**EVIDENZIATO** che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto Allegato n. 4/1, punto 5;

**CONSTATATO** che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto Allegato n. 4/2, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del responsabile del servizio finanziario;

**ATTESO** che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione; la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

**CONSIDERATO** che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto relativo), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

**CONSIDERATO** che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e attenta a salvaguardare la permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti sez. Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 94 del 13.10.2015 di approvazione del piano esecutivo di gestione definiti per ciascuna risorsa e intervento in capitoli e articoli, in conformità con il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dell'1.9.2015;

**CONSTATATO** che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;

**CONSIDERATO** che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione del budget di spesa;

**ATTESO** che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

**RITENUTO** che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

**STABILITO** pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2016 che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

**VISTA** inoltre la legge 23 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70);

**RICORDATO**, altresì, che nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, le disposizioni delle leggi di stabilità per gli anni precedenti ed in particolare, per quanto applicabili:

- il comma 443 della L. 228/2012 che stabilisce. *"In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito;*
- sono confermati i limiti di spesa previsti dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della L. 122/2010 per spese per studi e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per formazione e per l'acquisto e la gestione delle autovetture;
- il comma 138 della L. 228/2012 che consente gli acquisti di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del Demanio;
- il comma 141 della L. 228/2012 e successive modifiche ed integrazioni, come per ultimo l'art. 10 del D.L. 30/12/2015, n. 210, che consente anche nel 2016 l'acquisto di mobili e arredi nel limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per tali acquisti, salvo che la spesa sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili, quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi dell'infanzia, per i servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza e per i servizi sociali e sanitari scolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il comma 146 della L. 228/2012 che permette il ricorso alle consulenze *in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;*
- il comma 147 della L. 228/2012 non consente il rinnovo di incarichi di consulenza professionale e la proroga del contratto è consentita solo in via eccezionale al fine di completare il progetto originario, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- l'art. 14, comma 1 del D.L. 24.04.2014, n. 66 che stabilisce, anche per l'anno 2016, il limite per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca nella percentuale del 4,2% della spesa di personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012 e quello per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella percentuale del 4,5% sempre con riferimento al suddetto parametro;
- l'art. 15 del D.L. 24.04.2014, n. 66, che vieta, anche per l'anno 2016 di effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture in misura superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011;
- le varie disposizioni in materia di spesa del personale, tra cui in particolare
  - a) il comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - b) l'art. 3, comma 5 del D.L. 24/06/2014, n. 90;
  - c) l'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al fine di garantire anche per il reclutamento del personale delle società pubbliche, la riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;


**VISTA**, infine la Legge 24.12.2012, n. 243, emanata in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la quale ha inciso profondamente sulla disciplina di bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, costituzionalizzando il principio del concorso di tali enti all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, specificando che anche l'autonomia finanziaria di Comuni è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci;

**PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE:**

**di STABILIRE**, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016, l'assegnazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi comunali sul 100% delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 corrispondenti ai capitoli assegnati, ad ogni funzionario responsabile, con la deliberazione n. 94 del 13.10.2015, di approvazione del piano esecutivo di gestione;


**di RISERVARSI** l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.  
*Succivo, 5 febbraio 2016*

**dott. Marco Verdicchio**



**PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE:** Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, della presente proposta, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere favorevole

**dott. Salvatore D'Angelo**



Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

*Antonio Tintu*  
Avv. Antonio Tintu



Il Segretario Comunale

*Marco Verdicchio*  
dott. Marco Verdicchio

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ....., al n. .... dell'elenco delle pubblicazioni per restarvi 15 giorni consecutivi.

Succivo, li.....

dott. Salvatore D'Angelo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

(  ) dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

(  ) Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Succivo, li *5.11.16*



Il Segretario Comunale

*Marco Verdicchio*  
Dott. Marco Verdicchio